

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 31 luglio 2017

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIOVO PER IL TRIENNIO 2017-2020.

Il relatore comunica:

- Ai sensi dell'art. 39 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L e s.m., nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei Comuni rientranti nel rispettivo territorio. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile continuativamente per una sola volta.
- Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale in conformità con lo Statuto ed il Regolamento di contabilità, esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sulle variazioni di bilancio e sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali, riferisce al Consiglio comunale su gravi irregolarità di gestione, e vigila sull'applicazione dei contratti collettivi.
- La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società di capitali che gestiscono servizi pubblici del Comune. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 2399 comma 1 del codice civile. L'incarico non può inoltre essere esercitato dai componenti degli organi del Comune, e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del Comune presso il quale deve essere nominato il revisore. I revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Infine ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.
- Il trattamento economico annuo lordo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a seconda dell'ampiezza demografica del Comune e delle mansioni affidate, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni. Il compenso spettante al revisore è stabilito nel provvedimento di nomina. Per i Comuni da 2001 a 3000 abitanti, il compenso massimo annuo lordo stabilito dal D.P.Reg. 16.07.2002 n. 9/L ammonta a Euro 4.800,00.=.
- Con delibera del Consiglio comunale n. 21 di data 31.07.2014, immediatamente esecutiva, per il triennio 2011-2014, e per tre anni dal 01.08.2014, è stato eletto per la prima volta revisore dei conti del Comune di Giovo il dott. Fabio Clementi, con studio in Lavis, riconoscendogli un compenso annuo di Euro 4.050,00.= al lordo della ritenuta d'acconto e al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
- Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n.5 dd. 05.03.2001 e s.m., nel caso in cui il Consiglio non provveda la nomina entro la scadenza dell'incarico triennale, questo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo. Essendo l'incarico in scadenza, è necessario provvedere ad una nuova nomina.
- L'Amministrazione comunale, manifestando pieno apprezzamento per l'attività svolta dal dott. Clementi, per la competenza, professionalità, disponibilità ed efficienza dimostrata, tenuto conto che è possibile rinnovare l'incarico continuativamente per una sola volta, che il dott. Clementi conosce bene la situazione finanziaria del Comune, e che non sussistono giustificazioni particolari per sostituirlo, ha ritenuto di proporre il rinnovo dell'incarico di revisore dei conti al dott. Fabio Clementi, nato a Trento il 06.12.1973, con studio in Lavis. Lo stesso risulta iscritto al Registro dei revisori legali al n. 128521 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 414, e vanta precedenti esperienze nella funzione di revisore contabile dei Comuni.
- Il dott. Fabio Clementi ha manifestato in data 10.07.2017 la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico. Lo stesso ha dichiarato in data 10.07.2017 di non avere alcun motivo di incompatibilità nel ricoprire la carica di revisore, e di non ricoprire la carica in più di 8 enti pubblici.
- Si propone pertanto di confermare revisore dei conti del Comune di Giovo per il triennio 2017-2020 il dott. Fabio Clementi con studio in Lavis, in relazione alla positiva esperienza del triennio precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione

Sentiti gli interventi come riportati nel verbale di seduta

Considerato che il Comune di Giovo ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e che pertanto si deve procedere alla nomina di un solo revisore dei conti

Vista la proposta di rinnovare l'incarico di revisore dei conti al dott Fabio Clementi, che ha dimostrato il possesso dei requisiti e dell'esperienza necessaria per un proficuo svolgimento dell'incarico

Preso atto che l'art. 49 comma 2 della L.P. 18/2015 e s.m. esclude l'applicazione agli enti locali del Trentino degli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 267/2000, e che pertanto in materia di revisione economico-finanziaria si applicano gli articoli da 39 a 46 vis del D.P.R.G. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.

Dato atto che ai sensi dell'art. art. 40 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m. i revisori sono rieleggibili continuativamente una sola volta, e quindi possono svolgere consecutivamente solo due mandati, dopo i quali è necessaria una interruzione

i Dato atto che le cause di incompatibilità e ineleggibilità sono previste dall'art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m., mentre il limite complessivo di incarichi è disciplinato dall'art. 31 comma 1 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, e che il professionista ha dichiarato di non avere alcun motivo di incompatibilità nel ricoprire la carica di revisore e di non ricoprire la carica in più di 8 enti pubblici

Accertato che il professionista proposto possiede i requisiti prescritti dalla legge, essendo dottore commercialista iscritto al Registro dei revisori legali al n. 128521

Preso atto che ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 1/2013 il possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province e introdotti dal comma 1 di tale articolo non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi organizzati dalle Province in collaborazione con il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art. 21 comma 6 della L.R. 1/2013 fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2010 il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili

Visto il D.P.Reg. 16.07.2002 n. 9/L, che stabilisce il trattamento economico lordo annuo massimo attribuibile al revisore dei conti nei Comuni da 2001 fino a 3000 abitanti in Euro 4.800,00.=, da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto e al netto degli oneri previdenziali e fiscali

Ritenuto, tenuto conto dell'ampiezza demografica del Comune di Giovo, di stabilire un compenso annuo pari a Euro 4.050,00.= al lordo della ritenuta d'acconto e al netto degli oneri previdenziali e fiscali

Visto il D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7/L e s.m.

Visti gli artt. da 39 a 46 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 1/1993 e s.m., dal Segretario comunale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 1/1993 e s.m., dal Responsabile del Servizio Ragioneria, contenente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998

Il Presidente chiede ai Consiglieri scrutatori, nominati all'inizio della seduta, di distribuire le schede di votazione.

Il risultato della votazione a scrutinio segreto, accertato con la partecipazione degli scrutatori e proclamato dal Presidente, è il seguente:

presenti n. 12, votanti n. 12, non votanti n. 0.

Hanno ottenuto voti:
- Clementi Fabio n. 8 voti
schede bianche n. 4
schede nulle n. 0.

A seguito del risultato sopra riportato il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di eleggere, per le ragioni illustrate in premessa, il dott. Fabio Clementi, nato a Trento il 06.12.1973, dottore commercialista iscritto al Registro dei revisori legali al n. 128521 dal 18.04.2003, Revisore dei conti del Comune di Giovo per il triennio 2017-2020.
2. Di stabilire che la nomina decorra dal 01 agosto 2017, per una durata di tre anni da tale data.
3. Di dare atto che il dott. Fabio Clementi ha manifestato la disponibilità a esercitare il presente incarico e ha dichiarato di non avere alcun motivo di incompatibilità nel ricoprire la carica.
4. Di dare atto che con la presente rielezione consecutiva viene raggiunto il limite di cui all'art. 40 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m..
5. Di stabilire il compenso annuo spettante allo stesso in Euro 4.050,00.= al lordo della ritenuta d'acconto e al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
6. Di imputare la spesa relativa all'anno 2017, pari a Euro 2.141,10.= al codice di bilancio NOC 01.03.1 capitolo 40, competenza, del corrente bilancio di previsione, che presenta sufficiente disponibilità, e di dare atto che l'obbligazione giuridica diventa esigibile entro il 31.12.2017.
7. Di imputare la spesa relativa agli anni 2018 e 2019, pari a annui Euro 5.138,64.= al codice di bilancio NOC 01.03.1 capitolo 40, del bilancio pluriennale rispettivamente 2018 e 2019, che presentano sufficiente disponibilità, e di dare atto che le obbligazioni giuridiche diventano esigibili, rispettivamente, entro il 31.12.2018 e il 31.12.2019.
8. Di trasmettere all'interessato copia del presente provvedimento.
9. Di dare atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.
10. Di dichiarare, al fine di rispettare la decorrenza dell'incarico con il 01 agosto 2017, con separata votazione e con voti favorevoli n. otto, voti contrari n. zero, astenuti n. quattro (i Consiglieri Andrea Bortolamedi, Maria Pia Dall'Agnol, Angela Damaggio e Elena Frismon), su n. dodici Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m..
11. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 e s.m., avverso alla presente deliberazione è ammesso: opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 54 comma 5 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).